

Il Consiglio Superiore della Magistratura

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l'organo che deve garantire l'indipendenza dei magistrati da ogni altro potere (soprattutto dall'esecutivo).

Il CSM è presieduto dal Capo dello Stato, che ha anche il potere di scioglierlo anticipatamente. Fanno parte del CSM due membri di diritto (il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di cassazione) e 24 membri elettivi, dei quali:

- 16 sono eletti «da tutti i magistrati ordinari fra gli appartenenti alle varie categorie» (art. 104 Cost.);
- 8 sono eletti «dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio» (art. 104 Cost.);

appare evidente come i rappresentanti dei magistrati siano in netta maggioranza all'interno del CSM.

Il CSM non è un organo giurisdizionale (non emette sentenze), ma si occupa di tutti gli aspetti relativi alla carriera dei giudici. In particolare, il CSM:

- provvede alle assunzioni dei magistrati deliberando sui bandi di concorso e sulle commissioni giudicatrici;
- decide sulle assegnazioni, sui trasferimenti e sulle promozioni dei giudici. Come si è visto, i magistrati sono inamovibili e possono essere sospesi o trasferiti solo su decisione del CSM;
- adotta «i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» (art. 105 Cost.).

Ogni quattro anni il CSM deve giudicare sulla professionalità dei magistrati. Va sottolineato che:

- chi non supera l'esame per la prima volta perde il diritto agli aumenti di stipendio;
- alla seconda «boccatura» il magistrato viene allontanato dal servizio.

